

# **Camera di Conciliazione dell'Ordine Degli Avvocati Di Grosseto**

\*\*\*

## **REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

La Camera di Conciliazione istituita presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto (di seguito: Camera di Conciliazione) ha come scopo la promozione la cultura della risoluzione stragiudiziale delle controversie, attraverso il servizio di conciliazione per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili e l'attivazione di corsi di formazione in materia, anche ai sensi e per gli effetti del D.lgs.n.28/2010.

La Camera intende altresì promuovere la cultura della risoluzione conciliativa delle controversie di natura penale, in particolare quelle attribuite alla competenza dell'Ufficio del Giudice di Pace o che presuppongono la condizione di procedibilità della querela, collaborando con le Istituzioni interessate, attraverso il servizio di conciliazione per la risoluzione delle controversie in tale materia, allo scopo di assicurare la soddisfazione degli interessi delle parti in lite e migliorare l'efficienza degli Uffici Giurisdizionali. E' interesse della Camera procedere ad attivare appositi corsi di formazione in materia

### **ORGANI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE**

Sono organi della Camera di Conciliazione: il Presidente; il Consiglio; la Segreteria.

Il Presidente della Camera di Conciliazione è il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto, od un suo delegato. Il Presidente procede alla nomina del conciliatore individuato congiuntamente dalle parti tra i nominativi degli avvocati e dei praticanti abilitati iscritti nell'elenco tenuto dalla Camera stessa ovvero, in mancanza di accordo tra le parti, procede all'individuazione e alla nomina del conciliatore scegliendolo tra gli avvocati e praticanti abilitati iscritti nello stesso elenco.

Detto elenco sarà costituito solamente da iscritti presso gli elenchi ed albi tenuti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto.

Il Consiglio della Camera di Conciliazione è formato da sei componenti, di cui due designati dal Presidente della Camera di Conciliazione tra i componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto; tre designati dallo stesso Presidente tra gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Grosseto particolarmente competenti in materia; uno designato dal Presidente della Camera Civile del Tribunale di Grosseto.

La Segreteria è composta da tre addetti le cui modalità di funzionamento possono essere disciplinate dall'organismo che istituisce il servizio di conciliazione con atto interno conforme al proprio modello organizzativo.

La Segreteria tiene l'elenco dei conciliatori iscritti; apposito fascicolo per ogni procedimento di conciliazione; riceve la domanda di conciliazione e la trasmette all'altra parte; organizza l'incontro relativo; provvede a tutte le comunicazioni necessarie, che vengono effettuate utilizzando il mezzo più idoneo; chiude il procedimento di conciliazione dandone comunicazione alle parti.

## **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCILIAZIONE**

La procedura di conciliazione viene attivata depositando la domanda di conciliazione presso lo Sportello della Camera di Conciliazione.

Per l'attivazione e l'accettazione della procedura di conciliazione le parti possono utilizzare i moduli predisposti dalla stessa Segreteria.

Al momento dell'attivazione la parte che deposita la domanda deve effettuare il versamento delle indennità dovute per la instaurazione della procedura, per come previsto dal Tariffario parte integrante del presente Regolamento (Allegato 2) redatto sulla scorta dell'art. 16 del DM 180/2010, per come modificato dal DM n. 145/2011, indi della tabella A del DM 180/2010.

Le spese sono dovute dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

Il mancato pagamento delle spese e dei diritti previsti è espressamente considerato quale mancata accettazione del tentativo di conciliazione.

La camera si riserva la facoltà di chiedere la corresponsione per intero delle previste indennità prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 28/2010. In ogni caso, nell'ipotesi previste dall'art. 5 comma 1 del citato decreto legislativo l'organismo e il mediatore non potranno rifiutarsi di svolgere la mediazione.

## **ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA**

La Segreteria della Camera di Conciliazione, con comunicazione a firma del Presidente o di un suo Consigliere, comunica all'altra parte l'avvenuto deposito della domanda di conciliazione, entro 7 giorni dalla ricezione della stessa, con mezzo, anche telematico, idoneo a dimostrarne l'avvenuta comunicazione, invitandola a risponderne entro il termine di 15 giorni dal suo ricevimento.

La Segreteria chiude la procedura, dandone comunicazione alle parti, se la parte invitata a partecipare alla conciliazione rifiuta espressamente di aderire o comunque non aderisca anche tacitamente, anche ai sensi del precedente articolo, non partecipando all'incontro.

Nelle materie in cui è prevista l'operatività della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.lgs n.28/2010 il mediatore nominato procederà alla redazione del verbale di mancata conciliazione dopo constatato la mancata partecipazione .

La segreteria, in ambedue le ipotesi sopra indicate, potrà rilasciare apposita certificazione attestante la mancata partecipazione alla conciliazione. Si applica, per le ipotesi ivi previste, il disposto di cui

all'art. 7, comma 5, Lett. d), del DM 180/2010 per come modificato dall'art. 3, comma 1, Lett. a, del DM n. 145/2011.

## **NOMINA DEL CONCILIATORE**

Se l'altra parte accetta di partecipare e invia la propria adesione, il Presidente della Camera di conciliazione, o un Consigliere delegato, procede alla nomina del conciliatore individuato congiuntamente dalle parti tra i nominativi degli avvocati e praticanti abilitati del Foro di Grosseto che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco dei conciliatori tenuto dalla Camera di Conciliazione per aver frequentato e superato, come da normativa nazionale vigente, un corso di formazione in materia ed in tecniche di conciliazione stragiudiziale ed esito positivo della valutazione finale, ovvero, in mancanza di accordo tra le parti, procede all'individuazione e alla nomina del conciliatore scegliendolo tra gli avvocati iscritti nell'elenco di cui sopra.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il conciliatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità ed accettare espressamente le Norme di comportamento allegato al presente Regolamento (Allegato 1).

Il conciliatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare una soluzione della stessa in modo soddisfacente per entrambe.

Il conciliatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro.

Le parti possono richiedere alla Segreteria, in base a giustificati e comprovati motivi, la sostituzione del conciliatore.

Il Conciliatore, per giustificati e comprovati motivi, potrà chiedere all'Organismo di Conciliazione il suo esonero dall'incarico affidato. In tal caso egli non riceverà il compenso per l'opera comunque prestata e si procederà alla nomina di un nuovo mediatore.

Il conciliatore formulerà una proposta risolutiva della lite ove ciò verrà richiesto, con dichiarazione resa nel verbale di conciliazione dai soggetti in grado di disporre del diritto controverso, da tutte le parti che hanno aderito alla procedura. Nelle materie di cui al D.lgs 28/2010 si applicano le disposizioni dettate dall'art. 11 dello stesso e dall'art. 7 del DM n. 180 del Ministero della Giustizia

Si applicano comunque le eventuali diverse e prevalenti disposizioni fissate dalla normativa nazionale vigente.

## **CRITERI DI NOMINA E TIROCINIO**

Il Consiglio della Camera di Conciliazione, valutati il curriculum professionale del mediatore (corsi di specializzazione professionale, competenza tecnica in mediazione, ecc.) e l'oggetto della mediazione, individua in prima istanza una rosa di mediatori. Procede quindi ad un ulteriore approfondimento, sulla base di un'istruttoria sommaria degli altri elementi della procedura e sentito il Presidente-Responsabile dell'organismo.

Ove si tratti, a giudizio del Consiglio, di controversia che presenta profili di alta difficoltà, si procede ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza sulla base del successivo criterio di esperienza.

Ove, sempre sulla base della valutazione del Consiglio, si tratti di controversia rientrante in ambiti che sono da considerarsi di normale gestione, possono essere seguiti il criterio della disponibilità e quello della turnazione.

L'esperienza maturata in concreto dal mediatore costituisce un elemento ulteriore per la scelta del professionista più idoneo a gestire la mediazione demandata all'organismo. Il Consiglio valuta quindi l'esperienza dei mediatori avendo riguardo non solo al numero di mediazioni svolte ma anche alla tipologia di conflitto (per esempio multiparte), al livello di conflitto raggiunto dalle parti, alla tipologia di mediazione da affidare (delegata, volontaria, obbligatoria). Deve essere oggetto di valutazione anche il continuo aggiornamento del mediatore.

Al fine di procedere all'assegnazione dell'incarico, il Consiglio verifica quindi la disponibilità del professionista e dei professionisti come i più idonei a gestire la mediazione per cui si discute.

Qualora il Consiglio individui più professionisti ugualmente idonei in base ai criteri sopra ricordati, si procederà alla nomina secondo il criterio della turnazione, avendo riguardo sia al numero di incarichi assegnati ai mediatori nell'anno in corso, sia al valore delle procedure precedentemente assegnate.

Le parti possono fornire una comune indicazione per la scelta del mediatore individuandolo tra quelli inseriti nelle liste della Camera di Conciliazione.

Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e comunque non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

All'atto dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità, secondo la formula di cui all'allegato 1) al presente regolamento.

La camera di conciliazione consente, gratuitamente, il tirocinio assistito di cui all'art. 4, comma 3, lett. b, DM 180/2010 come successivamente modificato. Il tirocinante verrà invitato dalla Camera ad assistere all'incontro di conciliazione alla presenza del mediatore designato e sarà tenuto ad osservare i medesimi obblighi di riservatezza del mediatore, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione di imparzialità ed accettando espressamente le Norme di comportamento allegate al presente Regolamento.

## **FISSAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'INCONTRO DI CONCILIAZIONE**

Sentito il conciliatore, la Segreteria della Camera di Conciliazione fissa la data del primo incontro di mediazione, al quale le parti possono partecipare personalmente, ovvero, farsi rappresentare da un legale. Nei casi in cui la procedura è condizione di procedibilità, l'assistenza del legale è obbligatoria.

Durante il primo incontro, il mediatore valuterà con le parti, ed eventualmente con i loro legali, la possibilità di proseguire con la procedura di mediazione, dandone atto a verbale. Nel caso in cui le parti decidano di non proseguire, il procedimento si conclude con un verbale di mancato accordo.

Nel caso in cui le parti decidano di proseguire, il mediatore invita le parti ad integrare le spese di mediazione come da tariffario allegato al presente Regolamento.

La mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, l'organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore e del Presidente della Camera di Conciliazione-Responsabile dell'Organismo.

L'incontro di conciliazione ha luogo presso la sede del Tribunale di Grosseto, presso quella indicata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto, oppure presso quella scelta dal Conciliatore nominato, con l'accordo di tutte le parti e del Presidente della Camera di Conciliazione o di un consigliere delegato.

Il primo incontro di conciliazione si dovrà svolgere entro 15 giorni dal ricevimento dell'adesione dell'altra parte, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative del Servizio. Le parti partecipano all'incontro personalmente o in casi eccezionali mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri.

Le parti sono libere di farsi assistere da rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria o da altre persone di fiducia.

In ogni caso è necessario che ciascuna parte che abbia aderito all'incontro comunichi alla Segreteria, con congruo anticipo, chi sarà presente all'incontro.

Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e separatamente. Solo in casi particolari, la Segreteria individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dal conciliatore, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura, salvo diverso accordo tra queste. Il conciliatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi.

## **ESITO DELL'INCONTRO DI CONCILIAZIONE**

Il verbale di conciliazione è un documento sottoscritto dalle parti e dal conciliatore in cui è dato atto dell'avvenuto incontro di conciliazione e del suo esito.

In caso di esito positivo della conciliazione, i termini dell'accordo sono recepiti nel verbale.

Ove entrambe le parti siano assistite da legali, il verbale con allegato l'accordo di conciliazione ha valore esecutivo, ove i legali certifichino che il contenuto dell'accordo non è contrario a norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi, il verbale con allegato l'accordo di conciliazione ha valore di titolo esecutivo, previa omologazione da parte del Presidente del Tribunale competente.

Per i procedimenti di conciliazione espressamente disciplinati da disposizioni di legge, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

## **RISERVATEZZA**

Il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato sia riservato al solo conciliatore. Si applicano le norme di cui al DM 180/2010.

## **NORME APPLICABILI**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, ove non espressamente derogate, le disposizioni di Legge e Regolamento vigenti e loro successive modifiche.

## **TARIFFARIO**

Si applica per le parti la tariffa prevista dalla legislazione nazionale vigente in materia con le relative indennità. Allo stato la Camera si uniforma all'art. 16 e alla Tabella A allegata in esso specificata del Decreto del Ministero della Giustizia n. 180 del 2010 pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana del 4.11.2010 n. 258 e ss. modifiche

Fermo quanto previsto supra sub art. 3, il mancato pagamento delle dette indennità a carico delle parti potrà costituire giusta causa di recesso per l'Organismo di Conciliazione.

I costi della procedura di mediazione comprendono le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Sulle somme indicate deve applicarsi l'IVA nella misura di legge.

Spese di avvio: € 40,00 oltre ad IVA da versare da ciascuna parte (parte istante al deposito della domanda; parte invitata al momento dell'adesione). Nessuna ulteriore somma è dovuta se la procedura di mediazione si chiude al primo incontro con verbale negativo.

Spese di mediazione: da versare da ciascuna parte, su indicazione della segreteria, nel corso del procedimento, sono determinate in base al valore della controversia.

Le spese di mediazione sono corrisposte per intero prima dell'incontro di mediazione e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

In ogni caso, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria ai sensi di legge, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

Quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di sostituzione del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.